

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 12 dicembre 2024, n. 305

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 6 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 Mwe, di potenza complessiva pari a 18 MWe, sito nel Comune di Grumo Appula (BA), e delle opere e infrastrutture connesse e indispensabili ricadenti nei comuni di Toritto (BA) e Palo del Colle (BA).

Società proponente: GRUMO WIND S.r.l., subentrata alla ER Italia S.r.l., con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08744980726.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica e ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace, su istruttoria:

- tecnico-amministrativa del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
- amministrativa (segnatamente circa evoluzione compagine societaria) curata dal funzionario E.Q. "Funzioni amministrative decentrate e decarbonizzazione"

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27 aprile 2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;

- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
- è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
- è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE:

- la società (di seguito anche proponente) **Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l.**, con sede legale in Bari (BA) al Corso Alcide De Gasperi n. 262, Cod. Fisc. e P.IVA 06211080723, nella persona dell’ing. Filippo Pavone, nella sua qualità di Amministratore Unico della società, con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 38/4502 del 19/04/2007 presentava istanza ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica complessiva di 52,5 MW, da realizzarsi nel comune di Grumo Appula, costituito da n. 21 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 2,5 MWe, e delle relative opere di connessione per il collegamento alla SE sita in Toritto (BA);
- la stessa società in data 30/03/2007 (in atti al prot. n. 5871 del 10/04/2007) presentava all’Assessorato all’Ecologia - Settore Ecologia della Regione Puglia istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 16 della L.R. n. 11/2001 per il medesimo progetto;
- in ordine alle opere di connessione, la società richiedeva al gestore di rete Terna S.p.A. in data 17/04/2007 la connessione alla RTN per un impianto eolico da realizzarsi nei comuni di Grumo Appula e Toritto di potenza complessiva pari a 107,5 MVA costituito da n. 43 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 2,5 MW; in seguito, Terna S.p.A. rilasciava con nota prot. n. TERNA/P2007010494 del 31/08/2007 la soluzione di connessione (cod. id.: 07008562), la quale prevede che l’impianto eolico venga collegato in antenna con la sezione a 150 kV della costruenda stazione elettrica a 380 kV denominata “Palo del Colle”, e la società in data 26/11/2007 accettava la suddetta STMG;
- la società in data 23/01/2008 trasmetteva al Settore Ecologia della Regione Puglia istanza di variante al progetto originario e con nota in atti al prot. n. 7023 del 30/06/2008 chiariva che la suddetta variante consisteva, sostanzialmente, nella diversa ubicazione del punto di consegna in linea alla STMG rilasciata da Terna S.p.A. indicante la SE di Palo del Colle quale punto di consegna, nonché nella modifica del modello di aerogeneratore (da GE 2.5 a Repower 3.3);

- il Servizio con nota prot. n. 38/1603 del 20/02/2008 comunicava il formale avvio del procedimento di Autorizzazione Unica;
- l'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche - Settore Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n. 16816 del 26/11/2008 (in atti al prot. n. 38/14087 del 16/12/2008) trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 655 del 09/10/2008, pubblicata sul BURP n. 17 del 28/01/2009, con la quale il dirigente, in esito alla richiesta di screening V.I.A. presentata dalla società, riteneva di escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto proposto limitatamente a n. 6 aerogeneratori su 21 proposti, come di seguito identificati:

ID TORRE	E (Gauss- Boaga)	N (Gauss- Boaga)
G13	2662955	4531990
G14	2663527	4532094
G15	2662863	4532526
G16	2663859	4532501
G19	2663334	4533448
G21	2665353	4534342

- la società con nota del 07/09/2010, in atti al prot. n. 13156 del 09/09/2010, chiedeva al Settore Ecologia regionale di voler esprimere, relativamente al parco eolico costituito da n. 6 aerogeneratori di cui alla D.D. 655/2008, parere in merito ad un differente modello di aerogeneratore, ovvero Vestas V-112; e in data 15/11/2010 trasmetteva al scrivente Servizio (già Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo) il progetto adeguato alle prescrizioni di cui alla D.D. n. 655/2008 del Settore Ecologia, con l'introduzione dell'ulteriore modifica relativa al modello di aerogeneratore, ora Vestas V-112 di potenza pari a 3MW in sostituzione del Repower 3.3;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo (oggi Sezione Transizione Energetica) di questa amministrazione regionale, con nota prot. n. 376 del 12/01/2011 richiedeva alla società l'adeguamento degli elaborati progettuali ai requisiti del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., nonché a trasmettere il progetto aggiornato agli Enti interessati; la società con note in atti ai prott. nn. 2019 del 17/02/2011 e 2473 del 28/02/2011 comunicava di aver provveduto;
- la società proponente, con nota pec del 20/07/2011, acquisita al prot. n. 9624 del 26/07/2011, trasmetteva la "Domanda di Autorizzazione Unica" telematica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3 MW per una potenza complessiva di 18 MW, e delle opere e infrastrutture connesse, generata al completamento della procedura di caricamento della documentazione rilevante ai fini AU sul portale www.sistema.puglia.it, secondo le previsioni della sopravvenuta D.G.R. n. 3029/2010;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 9924 del 01/08/2011 provvedeva ad avviare il procedimento telematico, e, con nota prot. n. 10242 del 30/08/2011 convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 22/09/2011 ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990, invitando gli Enti coinvolti ad esprimersi sul progetto; nel corso della seduta, giusto verbale prot. n. 14438 del 02/12/2011, venivano acquisiti i pareri sfavorevoli di Arpa Puglia, dell'Autorità di Bacino e del Servizio regionale Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, sulla scorta dei quali il Servizio, con nota prot. n. 11838 del 30/09/2011, comunicava alla società a sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- la società con nota in atti al prot. n. 12274 del 14/10/2011 depositava le proprie controdeduzioni, puntualmente trasmesse dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 12422 del 19/10/2011 ai surrichiamati Enti che si erano pronunciati in senso negativo richiedendo il rilascio del proprio parere definitivo;
- la società proponente con nota dell'08/11/2011 comunicava il subentro della **ER Italia S.r.l.**, con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 07079060724, iscritta nel Registro

delle Imprese di Bari con il n. REA 531006, nella persona dell'Amministratore Unico Filippo Pavone, nella titolarità dell'iniziativa progettuale;

- il Servizio scrivente con nota prot. n. 4141 del 03/05/2012, alla luce della conferma del parere non favorevole di cui alla nota prot. n. 3853 del 23/04/2012 del Servizio regionale Assetto del Territorio per gli aspetti di compatibilità paesaggistica con il PUTT/p (già espresso con nota prot. n. 7475 del 22/09/2011), comunicava il diniego dell'Autorizzazione Unica per il progetto in epigrafe; e, con nota prot. n. 5875 del 19/06/2012, in attesa di conoscere gli esiti riguardo la legittimità delle rimessione del procedimento al Consiglio dei Ministri operata dalla società che riteneva illegittimo tale ultimo atto adducendo una serie di motivazioni tra le quali la mancata adozione della procedura di cui all'art. 14 quater co. 3 della L. 241/1990, sospendeva l'efficacia del provvedimento di conclusione negativa emanato in data 03/05/2012;
- successivamente il Servizio scrivente con nota prot. n. 7679 del 16/08/2012, ritenendo ormai non più in vigore la D.D. n. 655/2008 di esclusione da V.I.A. per quanto previsto dall'art. 2 lett. h) co. 3 della L.R. 17/2007, tenuto conto che la Sentenza n. 179 dell'11/07/2012 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 14 quater co. 3 della L. 241/1990, ribadiva l'efficacia della nota prot. n. 4141 del 03/05/2012 confermando la conclusione negativa del procedimento con il diniego dell'Autorizzazione Unica;
- la società impugnava davanti al TAR Puglia (RG n. 1373/2012) il diniego di A.U. contestandone l'illegittimità per molteplici motivi, e il TAR Bari con Sentenza n. 1247/2013 rigettava il gravame proposto dalla società osservando che *“il diniego regionale di autorizzazione unica del 03/05/2012 ed il provvedimento confermativo del 16/08/2012 costituiscono chiara conseguenza di due condizioni “ostative”: 1) adozione dei pareri finali negativi espressi dall'ARPA Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia; 2) superamento del termine triennale di cui all'art. 16, comma 7 legge regionale n. 11/2001 (introdotto dalla LR 17/2007) senza che la società interessata si sia attivata per la rinnovazione della procedura di screening”*.

Avverso tale ultima sentenza, la società proponente si appellava al Consiglio di Stato (RG n. 7630/2013), il quale con ordinanza n. 4357 del 06/11/2013 respingeva la suddetta domanda cautelare;

- successivamente il Servizio Ecologia regionale – Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS, a valle della richiesta di proroga dell'efficacia della D.D. n. 655/2008 avanzata dalla società, con nota prot. n. 3832 del 01/07/2014 notificava la determinazione dirigenziale n. 157 del 29/05/2014 con la quale il dirigente, tenuto conto tra l'altro delle modifiche progettuali apportate dal proponente successivamente all'adozione della D.D. n. 655/2008 come autocertificate dal proponente e consistenti sostanzialmente in:
 - riduzione del numero di aerogeneratori da n. 21 originariamente proposti a n. 6 esclusi dalla procedura di V.I.A.;
 - variazione del modello di aerogeneratore da Repower 3.3 a Vestas V112;
 - modifica del tracciato del cavidotto di collegamento della cabina di smistamento alla sottostazione elettrica nel tratto ricadente nel territorio di Palo del Colle, nonché adeguamento del progetto delle opere per la connessione alla RTN alle prescrizioni di Terna S.p.A.;

riteneva di *“... dare atto della cessata efficacia della D.D. n. 655/2008”* e di *“...esprimere diniego all'istanza di proroga poiché non risulta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 09 ottobre 2008 n. 655, emergendo al contrario fondati elementi a favore dell'opportunità di una riconsiderazione dei possibili effetti ambientali nell'ambito di idoneo procedimento, in ragione delle modifiche intervenute al quadro di riferimento progettuale e programmatico”*;

- la società impugnava il diniego del Servizio Ecologia della Regione Puglia di cui alla D.D. n. 157/2014 proponendo ricorso davanti al TAR Bari RG. n. 1361/2014;
- la società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1478 del 03/05/2017, formulava *“Istanza di ritiro dei seguenti provvedimenti:*

1. *Nota del Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo del 03/05/2012, prot. n. 4141, recante il diniego sull'istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico in Grumo Appula (BA) di potenza pari a 18 mw, costituito da n. 6 aerogeneratori;*
2. *Nota del Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo del 16/08/2012 prot. n. 7679 del 16/08/2012, recante la definitiva conferma del precedente diniego;*
3. *Determina Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 157 de 29 maggio 2014, recante il diniego sull'istanza di proroga della pronuncia di screening."*

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi Sezione Transizione Energetica), preso atto che nel merito della legittimità circa il termine di validità della procedura compatibilità ambientale la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando, con la Sentenza n. 267 del 15/12/2016, l'incostituzionalità del termine di validità dello screening previsto dall'art. 16, co. 7 della L.R. 11/2001, come introdotto dall'art. 2, co. 1., lett. h) L.R. 17/2007, con nota prot. n. 1578 dell'11/05/2017 annullava il diniego espresso con precedente nota prot. n. 4141 del 03/05/2012, invitando al contempo la società a depositare l'integrazione progettuale in riscontro al parere di Arpa Puglia, nonché il Servizio regionale Assetto del Territorio a formulare un ulteriore parere sulla base delle nuove osservazioni presentate dalla società;
- la scrivente Sezione con nota prot. n. 3179 del 25/07/2019, nel richiamare il diniego di cui alla nota prot. n. 4141 del 03/05/2012, vista la valutazione tecnica non favorevole espressa dall'Arpa Puglia e il parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Assetto del Territorio), comunicava la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di A.U. ex art. 10bis della L. 241/1990;
- la società con note in atti ai prott. nn. 3520, 3521 del 30/08/2019 depositava le proprie controdeduzioni;
- successivamente, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Bari n. 151 del 13/04/2018 (su ricorso RG n. 1361/2014), secondo la quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 267/16, "sussistono, per effetto della predetta sentenza della Corte Costituzionale, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare limitatamente alla previsione del termine di validità triennale, lasciando impregiudicate le ulteriori valutazioni di competenza dell'Amministrazione", procedeva al riesame della D.D. n. 157/2014; e con D.D. n. 216 del 09/09/2019, rilevato che "... la determinazione n. 157/2014 ha denegato la richiesta di proroga, privando di fatto di efficacia la determinazione n. 655/2008... tra i motivi adottati a fondamento del diniego di proroga non risultano esservi richiami al termine di validità triennale di valutazione di screening di cui alla D.D. n. 655/2008 ma valutazioni in ordine alle modifiche intervenute medio tempore al quadro di riferimento progettuale e programmatico nonché in ragione del parere non favorevole del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica (prot. n. AOO_145_7475 del 22/09/2011), relativamente agli aspetti paesaggistici e del parere di Arpa Puglia", confermava il diniego all'istanza di proroga già espresso con D.D. n. 157/2014 e dava atto della cessata efficacia della D.D. n. 655/2008;
- la scrivente Sezione con nota prot. n. 3660 del 13/09/2019, viste le controdeduzioni depositate dal proponente acquisite agli atti al prot. n. 3363 del 12/08/2019, tenuto conto che l'intervenuta D.D. n. 216/2019 della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, oltre ai motivi ostativi già comunicati con nota prot. n. 3179 del 25/07/2019, costituiva di per sé elemento sufficiente per la conclusione del procedimento, in quanto provvedimento endoprocedimentale essenziale alla conclusione positiva, confermava la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento in epigrafe ex art. 10bis L. 241/1990; cui la società riscontrava con nota in atti al prot. n. 4051 del 07/10/2019;
- la scrivente Sezione con nota prot. n. 4668 dell'11/11/2019:

preso atto che:

- la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 8600 del 29/10/2019, al fine di controdedurre alle osservazioni formulate dalla società del 30/08/2019, aveva confermato il parere negativo;

- la mancata pronuncia di Arpa Puglia in conseguenza dell'invio della documentazione da parte della società alla luce del precedente parere emesso in data 22/09/2011 non poteva essere intesa come silenzio assenso in considerazione del fatto che solo una modifica o revoca della precedente valutazione tecnica negativa avrebbe potuto determinare effetti favorevoli sui procedimenti di A.U.;

tenuto conto che:

- l'annullamento del diniego in autotutela era stato adottato esclusivamente alla luce della Sentenza n. 267 del 15/12/2016 della Corte Costituzionale;

disponeva il diniego dell'Autorizzazione Unica per il progetto in epigrafe;

- il TAR Puglia-Bari con Sentenza n. 876 del 10/06/2020 (su ricorso R.G. n. 1361/2014), accoglieva solo parzialmente il ricorso e, da un lato annullava il diniego di Autorizzazione Unica di cui alla nota prot. n. 4668 dell'11/11/2019, dall'altro riteneva legittima la D.D. n. 157 del 29/05/2014 con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia) della Regione Puglia ha disposto il diniego all'istanza di proroga dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 655 del 9/10/2008, e la successiva n. 216 del 9/9/2019 di conferma del diniego già espresso; altresì, il Giudice Amministrativo deduceva che *"... a seguito dell'annullamento del primo diniego di autorizzazione unica gli eventuali atti endoprocedimentali seguono la stessa sorte e la riedizione del potere amministrativo è subordinata alla riconvocazione della prescritta Conferenza di Servizi e al rinnovo del processo di valutazione e ponderazione degli interessi sottesi al procedimento"*;
- pertanto, la scrivente Sezione, in esecuzione della Sentenza TAR Puglia-Bari n. 876 del 10/06/2020, con nota prot. n. 2171 del 02/03/2021, convocava per il giorno 13/04/2021 una nuova Conferenza di Servizi per il procedimento di che trattasi in modalità videoconferenza, e contestualmente invitava la società a perfezionare la documentazione ai fini AU;
- la società con nota in atti al prot. n. 3514 dell'08/04/2021, tenuto conto che *"... con ricorso in appello n. 953/2021 R.G., la Società chiedeva al Consiglio di Stato la riforma previa concessione di idonea misura cautelare della richiamata sentenza emessa dal TAR Bari, limitatamente alla dichiarazione di legittimità della DD 157/2014 come confermata con D.D. 216/2019; [...] la Società chiedeva al Consiglio di Stato, in accoglimento della domanda cautelare, di voler disporre la sospensione della sentenza, ovvero la fissazione di un'udienza di merito a breve, ai sensi dell'art. 55, c. 10 del c.p.a."*, e che il Consiglio di Stato disponeva la fissazione dell'udienza di merito al successivo 1/07/2021, chiedeva alla scrivente Sezione di voler disporre il rinvio della Conferenza di Servizi del 13/04/2021 a data successiva alla predetta fissata udienza;
- questa Sezione, considerato la società, su richiesta dell'Ufficio, con nota in atti al prot. n. 3669 del 12/04/2021 esonerava *"la Regione dalla responsabilità esclusivamente per ritardo nella conclusione del procedimento dalla data odierna fino all'adozione e pubblicazione della sentenza da parte del Consiglio di Stato, tenuto conto delle motivazioni contenute nella istanza di rinvio"*, con nota prot. n. 3670 del 12/04/2021 sospendeva il procedimento in epigrafe e disponeva il rinvio della Conferenza di Servizi fissata a data da stabilirsi, successiva all'adozione e pubblicazione della sentenza definitiva;
- successivamente, il Consiglio di Stato con Sentenza n. 5843/2021 pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 953/2021 *"... lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il primo ricorso per motivi aggiunti presentato in primo grado (nel giudizio proposto al TAR per la Puglia, sede di Bari, n. 1361/2014 R.G.) e annulla la determinazione 9 settembre 2019, n. 216, del Dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali, già Servizio Ecologia, della Regione Puglia"*;
- la scrivente Sezione in esecuzione della Sentenza n. 5843/2021 del Consiglio di Stato, essendo cessate le motivazioni della sospensione richiesta dal proponente in ragione della predetta attesa statuizione dell'organo costituzionale, con nota prot. n. 6014 del 05/07/2022 riavviava il procedimento e convocava la riunione di Conferenza di Servizi per il 02/08/2022 in forma semplificata e asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitando la società a perfezionare la documentazione ai fini AU secondo quanto richiesto con nota prot. n. 2171 del 02/03/2021; e con nota prot. n. 6940 del 19/07/2022, preso atto dell'errata denominazione sociale della società proponente indicata nella precedente nota prot. n.

- 6014 del 05/07/2022, annullava la summenzionata nota e procedeva nuovamente all'indizione della seduta di Conferenza di Servizi per il 27/09/2022 con le medesime modalità;
- la seduta di Conferenza di Servizi asincrona del 27/09/2022, alla luce dei pareri acquisiti, era aggiornata, nei termini di cui al relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 9883 del 04/10/2022, con l'invito rivolto:
 - al Servizio VIA/VINCA della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali a volersi esprimere alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5843/2021 sulla validità a oggi del titolo ambientale rilasciato con D.D. n. 665 del 09/10/2008, anche considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con la nota prot. n. 10270 del 22/09/2022;
 - alla società a voler provvedere alle incombenze ad essa spettanti con riferimento alle richieste di integrazione formulate dagli Enti, in particolare dalla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 4959 del 31/05/2021 e prot. n. 7602 del 15/09/2022, nonché relative alla documentazione ai fini AU di cui all'art. 4, co. 1 della L.R. 31/2008 e smi. ancora da perfezionare per cui assegnava 30 giorni;
 - la società proponente con nota in atti al prot. n. 11288 del 02/11/2022 comunicava di aver dato seguito alle incombenze previste nella precedente riunione di Conferenza di Servizi, nello specifico depositando la documentazione di cui all'art. 4, co. 1 della L.R. 31/2008, nonché la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - pertanto, questa Sezione con nota prot. n. 15035 del 23/12/2022, considerata la necessità di acquisire gli esiti dell'istruttoria di competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, nonché gli esiti dell'istruttoria eventualmente confermativa della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla luce della Sentenza n. 5843/2021 del Consiglio di Stato che annulla la D.D. n. 157 del 29/05/2014 di diniego all'istanza di proroga dell'efficacia della D.D. n. 655 del 09/10/2008 di esclusione dalla procedura di VIA, convocava per il giorno 31/01/2023 una nuova seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona e videoconferenza;
 - nel corso della suddetta seduta di conferenza il cui verbale era trasmesso con nota prot. n. 2628 dell'08/02/2023, venivano acquisiti i pareri di segno sfavorevole resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (rif. prot. n. 1113 del 30/01/2023) e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale (rif. prot. n. 907 del 31/01/2023), pertanto la scrivente Sezione aggiornava i lavori di Conferenza di Servizi alla luce della richiesta della società in ordine alla volontà di controdedurre ai pareri negativi acquisiti agli atti. Altresì, tenuto conto dell'assenza di riscontro da parte del Servizio VIA/VINCA regionale circa la validità del titolo ambientale di cui alla D.D. n. 665/2008, l'Autorità Procedente ribadiva la necessità di acquisire il predetto riscontro anche alla luce dell'aggiornamento progettuale proposto dalla società nel corso dell'iter consistente nella variazione del modello di aerogeneratore (da Repower 3.XM a Vestas V112);
 - la Sezione Transizione Energetica, pur preso atto che la società istante non aveva fornito le controdeduzioni ai pareri negativi acquisiti nel corso della precedente seduta di Conferenza di Servizi, posto l'obbligo di concludere il procedimento, con nota prot. n. 5542 del 28/03/2024 convocava una nuova riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 03/05/2023 in modalità videoconferenza e, contestualmente, invitava la società proponente a formalizzare istanza ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di acquisire gli esiti dell'istruttoria del Servizio VIA e VincA regionale in ordine alla validità del titolo ambientale di cui alla D.D. n. 665/2008 alla luce della variazione del modello di aerogeneratore medio tempore intervenuta nell'iter; cui la società proponente provvedeva in data 02/04/2023, dandone contestualmente evidenza alla scrivente Sezione con nota in atti al prot. n. 6080 del 03/04/2023;
 - questa Sezione con nota prot. n. 7464 del 24/04/2023, nell'ambito del procedimento cod. id. F5IP8Y1 - E/227/2007 dello stesso proponente, invitava il Comune di Palo del Colle, in qualità di ente territorialmente interessato dalle opere di connessione (nella fattispecie l'elettrodotto comune ai due procedimenti), a *"... confermare se ricorrano le condizioni per il rilascio di un titolo urbanistico o paesaggistico, attraverso addendum istruttorio, ove occorra, corroborato dalla Commissione locale del*

paesaggio istituita con propria delibera C.C.n.41 del 28.11.2022, con riguardo all'interessamento del solo elettrodotto dal vincolo ambientale "Galasso" come precisato nella Sentenza del Consiglio di Stato n.5844 del 11.08.2021, afferente il ricorso iscritto al numero n.01433/2021";

- la società proponente con nota in atti al prot. n. 7846 del 27/04/2023 comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione integrativa di seguito indicata, in riscontro a quanto emerso nel corso della precedente riunione di conferenza, ovvero:
- nullaosta rilasciato alla società da ENAC con nota rif. ENAC-TSU-20/04/2023- 0050274-P;
- verbale di concordamento delle compensazioni ambientali e territoriali ai sensi del combinato disposto del Decreto MISE del 10/09/2010 e L.R. n. 28/2022, approvato dal Comune di Grumo Appula con D.G.C. n. 42 del 28/03/2023;

e riferiva le proprie considerazioni in merito ai pareri resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (rif. prot. n. 1113 del 30/01/2023) e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale (rif prot. n. 907 del 31/01/2023);

- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 03/05/2023 veniva acquisita la determinazione dirigenziale n. 152 del 21/04/2023 con cui il dirigente del Servizio VIA e Vinca regionale determina di *"... di ritenere la modifica progettuale, sostituzione del modello di aerogeneratore, proposto dalla Società ER Italia S.r.l., così come descritta nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - "Lista di controllo" (quest'ultima allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante), non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali, atteso che la stessa si configura come adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica; di non assoggettare la modifica dell'aerogeneratore per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Grumo Appula (BA) proposto dalla Società ER Italia S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ..."*

Inoltre, il responsabile del procedimento richiedeva che *"... le misure di compensazione offerte dalla ditta a vantaggio del territorio siano, anche a mente della DGR 28 settembre 2010, n. 2084, esaminate dalla competente Sezione regionale di Tutela del Paesaggio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi della LR 28 del 7/11/2022 art. 1, comma 2 bis, prevista dall'articolo 95 delle NTA del PPTR"*.
Altresì, relativamente all'addendum istruttorio richiesto con nota prot. n. 7464 del 24/04/2023, si prendeva atto dell'incompetenza del Comune di Palo del Colle ad esprimersi in materia paesaggistica;

- la scrivente Sezione con nota prot. n. 9132 del 24/05/2023 trasmetteva il verbale della seduta di conferenza tenutasi il 03/05/2023, invitando la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a voler fornire, entro un termine indicativo di 30 giorni, le proprie determinazioni di competenza in ordine al rilascio del titolo di autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dall'art. 95 delle NTA del PPTR, ai sensi della L.R. 28 del 7/11/2022 art. 1, co. 2 bis, che si intendeva richiesto d'ufficio per effetto dei lavori conferenziali che ne avevano stabilito i presupposti di procedibilità - ovvero la pubblica utilità dell'opera e l'assenza di alternative localizzative - anche alla luce della richiesta avanzata da codesta società in data 19/05/2023, in atti al prot. n. 9041 del 19/05/2023; e con nota prot. n. 9930 del 14/06/2023, facendo seguito alla predetta nota, invitava nuovamente la Sezione regionale competente ad avviare il subprocedimento ex art. 95 delle NTA del PPTR, ai sensi della L.R. 28 del 7/11/2022 art. 1, co. 2 bis;
- la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 5425 del 26/06/2023, in atti al prot. n. 10383 di pari data, comunicava l'improcedibilità dell'istanza ex art. 95 NTA del PPTR per la mancanza dei presupposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga;
- la società proponente con nota pec in atti al prot. n. 15371 del 03/12/2023 chiedeva al Servizio regionale Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria idonea attestazione

necessaria ai fini della qualificazione in termini di idoneità ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.lgs. 199/2021 dell'area di progetto; in particolare chiedeva a suddetto Ufficio di attestare che «... che il *“Tratturo Barletta – Grumo”* ed il *“Tratturello Grumo Appula – Santeramo in Colle”*, nei tratti localizzati entro tre chilometri dagli aerogeneratori, avendo *“perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e ... di beni di interesse archeologico”*, non hanno caratteristiche di bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, restando comunque tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. m) del medesimo D.lgs. 42/2004 per eventuali interferenze»;

- la scrivente Sezione con nota prot. n. 44459 del 26/01/2024, posto l'obbligo di determinarsi in merito al procedimento in epigrafe, convocava la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 19/02/2024 in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- nel corso della predetta seduta di Conferenza di Servizi veniva acquisito tra gli altri:
- il *verbale di concordamento delle compensazioni ambientali e delle sponsorizzazioni* sottoscritto in data 16/02/2024 tra le amministrazioni comunali di Palo del Colle, Toritto e Grumo Appula e il legale rappresentante della società ER Italia S.r.l.;
- il parere del Servizio regionale Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria, prot. n. 60717 del 02/02/2024, il quale rileva che *“... nel buffer di 3 Km dagli aerogeneratori dell'impianto di produzione in oggetto non vi sono aree appartenenti al Demanio Armentizio classificate in lettera a) dal QAT-Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2013, e quindi sottoposte a tutela dal vincolo di bene di interesse storicoartistico-archeologico con D.M. del 30.12.1983”*;
- il parere confermativo della posizione contraria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari (nota prot. n. 1408 del 06/02/2024);
- i pareri favorevoli dei comuni di Grumo Appula, Palo del Colle, entrambi con prescrizioni, e Toritto.

Il Responsabile del procedimento in ordine alle valutazioni negative sotto il profilo paesaggistico rilasciate dall'articolazione regionale competente, e al parere sfavorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, agli atti del modulo conferenziale riferiva che:

- *“Le istanze paesaggistiche sono state comunque inoltrate dal proponente ed è stato anche invocato il meccanismo derogatorio ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis della Legge regionale 28/2022, rappresentando la volontà del responsabile del procedimento di voler comunque esperire tutti i percorsi amministrativi volti al conseguimento del titolo paesaggistico, per quanto non esitati favorevolmente dalla competente struttura”*;
- il Servizio regionale Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria e Agenzia del Demanio (rif. prot. n. 60717 del 02/02/2024) relativamente al valore paesaggistico del *Regio Tratturo “Barletta-Grumo”* e *Regio Tratturello “Grumo Appula-Santeramo in Colle”*, ha attestato che *“nel buffer di 3 Km dagli aerogeneratori dell'impianto di produzione in oggetto non vi sono aree appartenenti al Demanio Armentizio classificate in lettera a) dal QAT- Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2013, e quindi sottoposte a tutela dal vincolo di bene di interesse storicoartistico-archeologico con D.M. del 30.12.1983”*. Pertanto, l'impianto eolico beneficia della normativa derogatoria di cui all'art. 22 co. 1 lett. a) del D.lgs. 199/2021 a mente del quale *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*;
- relativamente alle opere di connessione, che intercettano *l'area di Notevole Interesse Pubblico del “Territorio delle Lame ad Ovest e a sud-est di Bari”*, ex art. 136 del D.lgs. 42/2004, trova applicazione la disciplina di cui al co. 1-ter art. 22 del D.lgs. 199/2021 secondo cui: *“la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”*;

- i presupposti che inficerebbero l' idoneità dell' area ai sensi dell' art. 20 c. 8 lett. c- quater del D.Lgs. 199/2021 *“sono scalfiti anche dalle valutazioni in ordine all' attraversamento del sistema delle lame, atteso l' impiego prevalente di infrastrutture lineari esistenti quale appoggio per i cavidotti, come peraltro sostenuto dalla stessa Soprintendenza in un precedente parere in atti (rif. prot. n. 11861 del 16/09/2011 in atti al prot. n. 11220 del 21/09/2011)”*;
- *“Il provvedimento regionale di cui alla D.D. n. 152 del 21/04/2023 della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA VinCA ha rinnovato i presupposti dell' idoneità ambientale del parco eolico, in termini di esclusione dall' applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (in ragione degli esiti rinnovati della Verifica di assoggettabilità a VIA), che scaturivano da valutazioni anche in ordine agli aspetti paesaggistici, sì da sfrontare la numerosità del parco macchine rispetto all' originaria proposta progettuale”*.

Pertanto, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, ivi comprese le prescrizioni riferite dagli Enti nel corso del procedimento, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, ivi inclusa l' attuazione delle misure di compensazione per come riferite e riportate in atti del procedimento, il Responsabile del procedimento comunicava la chiusura dei lavori di Conferenza di Servizi rilevando il segno prevalentemente favorevole; e con nota prot. n. 98575 del 23/02/2024 trasmetteva il verbale della seduta decisoria;

- la scrivente Sezione con nota prot. n. 357261 del 15/07/2024 comunicava la conclusione dell' attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D.Lgs. 387/2003 all' esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi per la costruzione e l' esercizio dell' impianto di che trattasi, e contestualmente invitata la società a provvedere agli adempimenti di rito propedeutici al rilascio del suddetto titolo entro un termine pari a venti giorni;
- la società con nota in atti al prot. n. 396407 del 05/08/2024 chiedeva la proroga di dieci giorni del termine fissato per la consegna della documentazione richiesta con la sopra citata nota prot. n. 357261 del 15/07/2024 stante il periodo feriale; e con nota acquisita al prot. n. 411615 del 19/08/2024 trasmetteva a mezzo pec la documentazione richiesta; con quest' ultima nota la ER Italia S.r.l. dichiarava *“di rinunciare al risarcimento dei danni subiti nel procedimento in oggetto, qualora il Provvedimento di A.U. venga rilasciato nel termine di giorni sessanta dal completamento degli adempimenti di propria competenza”*;
- in seguito consegnava n. 1 copia del progetto definitivo su supporto ottico, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, agli atti al prot. n. 426389 del 03/09/2024;
- successivamente, la società ER Italia S.r.l., con nota in atti al prot. n. 515350 del 22/10/2024, comunicava a tutti gli Enti interessati che *“... con contratto del 20/10/2024 la Società ER Italia S.r.l. a socio unico ha ceduto la titolarità del progetto per la costruzione e l' esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 18,00 mw, costituito da n. 6 aerogeneratori ciascuno della potenza di 3 mw, localizzato in agro del Comune di Grumo Appula (BA), oggetto di richiesta di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 – codice pratica 11OQRF3 – E/228/2007 – presso la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia alla Società **Grumo Wind S.r.l.** a socio unico con sede in Bari cap. 70125 al Corso Alcide De Gasperi n. 262 (c.f. e p.i. 08744980726), socio e legale rappresentante Ing. Filippo Pavone”*;
- contestualmente la GRUMO WIND S.r.l., con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08744980726, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con il n. REA 647180, nella persona dell' Amministratore Unico Filippo Pavone, con nota in atti al prot. n. 517035 del 22/10/2024 trasmetteva:
- accordo intervenuto tra ER Italia S.r.l., Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l. e l' attuale subentrante GRUMO WIND S.r.l., sottoscritto da tutte le parti in data 20/10/2024, atto con il quale è stato concesso dalla stessa ER Italia S.r.l. il subentro nella titolarità del procedimento di Autorizzazione Unica di cui al codice pratica 11OQRF3 – E/228/2007 della GRUMO WIND S.r.l.;

- la documentazione richiesta con la nota prot. n. 357261 del 15/07/2024;

e, altresì, consegnava n. 1 copia del progetto definitivo su supporto ottico, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, agli atti al prot. n. 516466 del 22/10/2024;

- successivamente, la GRUMO WIND S.r.l. con nota in atti al prot. n. 558373 del 13/11/2024 trasmetteva:
- evidenza dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, Nr. 5389 serie 3 del 12/11/2024, dell'intervenuto accordo di subentro nel procedimento di Autorizzazione Unica di cui al codice pratica 11OQRF3 – E/228/2007;
- dichiarazione di conformità all'originale del contratto innanzi citato, sottoscritta in data 12/11/2024 dal rappresentante legale della Società Grumo Wind S.r.l.;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società concedente ai sensi della DGR 35/2007;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società concedente ai sensi della DGR 3029/2010;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società subentrante ai sensi della DGR 35/2007;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla permanenza dei requisiti in capo alla società subentrante ai sensi della DGR 3029/2010;
- con la medesima nota la GRUMO WIND S.r.l. confermava *“l'impegno assunto dalla Società cedente ER Italia S.r.l. di rinunciare al risarcimento dei danni subiti nel procedimento in oggetto, qualora il Provvedimento di A.U. venga rilasciato nel termine di giorni sessanta dal completamento degli adempimenti di propria competenza”*;
- con nota acquisita al prot. n. 571415 del 19/11/2024 la società GRUMO WIND S.r.l. trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, nota prot. n. 1113 del 30/01/2023, i cui contenuti vengono confermati con nota prot. n. 1408 del 06/02/2024:

“A) Con riferimento al sistema delle Tutele del Vigente PPTR:

- 1. Il cavidotto previsto da progetto interessa, nel suo sviluppo lineare di circa 31,3 KM, i seguenti Beni Paesaggistici:*
 - a. “corso di acqua pubblica” denominato “Lamasinata”, così come perimetrato da PPTR ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. c) del Codice e sottoposto alle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR.*
 - a. l’area dichiarata di Notevole Interesse Pubblico del “Territorio delle Lame ad Ovest e a sud-est di Bari”, giusto DM 01.08.1985, oggi ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come identificata alla Scheda PAE0115 e sottoposta alla normativa d’uso ivi contenuta, nonché alle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR, che sanciscono l’obbligatorietà del rispetto delle indicazioni delle già richiamate Linee Guida di cui ai punti 4.4. del PPTR; [...]*

B) La SP97, distante a poche centinaia di metri dagli aerogeneratori di progetto (circa 320 m dall’AG13), coincide sostanzialmente con l’antico percorso armentizio del “tratturello Grumo-Santeramo” e costituisce, al pari del successivo tratto coincidente con il “Regio Tratturo Barletta-Grumo”(SP 97- SP89), non solo una testimonianza della stratificazione insediativa quale UCP del PPTR, ma anche un bene culturale di interesse archeologico ex art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, giusto Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 22 dicembre 1983 e opere di qualunque genere, anche temporanee (come la viabilità di cantiere) o manutentive che interessino direttamente il tratturo, devono essere descritte con dettaglio

ai fini autorizzativi da parte di questo Ufficio.

[...]

D) Gli aerogeneratori del parco eolico in esame, tuttavia, non solo si dispongono nelle aree residuali tra i già richiamati Beni Paesaggistici (ex art. 142, D. Lgs. 42/04) e UCP (ex art. 143, co. 1, lett. d) a distanza piuttosto contenuta dagli stessi, ma rientrano, altresì, in "aree contermini", secondo quanto previsto al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del DM 10 settembre 2010, per la presenza di ulteriori beni sottoposti a tutela del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii [...]

E) Tutto quanto premesso, risulta evidente che la realizzazione del Parco Eolico in esame risulta in contrasto, altresì, con la sopraggiunta disciplina del D. Lgs.

n. 199/2021 così come novellata dalla L. n. 91/2022 [...]

Come dettagliato nell'istruttoria condotta, la realizzazione del parco eolico in esame risulta, per tanto, alla luce della normativa vigente, incompatibile con la tutela del contesto prescelto per il suo inserimento, il quale subirebbe un evidente ingente pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

Il Progetto denota, infatti, evidenti contrasti con la specifica disciplina del PPTR vigente e rilevanti problemi di inter-visibilità, in riferimento alla presenza di Beni tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sia culturali che paesaggistici, nonché in aperto contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 199/2021, così come novellato dalla L. n. 91/2022.

In merito agli aspetti di tutela archeologica, non si rilevano aggiornamenti nella documentazione prodotta dagli istanti, tuttavia, alla luce di quanto previsto nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 5843/2021 e richiamato in apertura, al fine di svolgere una completa istruttoria, si ritiene opportuno produrre una Relazione Archeologica aggiornata, redatta da professionista archeologo in possesso dei requisiti previsti per Legge, che inquadri sotto il profilo archeologico il potenziale dell'area in cui si propone il Progetto e evidenzi il rischio di impatto archeologico dell'opera in parola, sia sulla base dell'analisi delle testimonianze archeologiche note da Bibliografia e/o da Pianificazione vigente, sia ad esito della ricognizione condotta sui terreni in cui si prevede la realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione, secondo quanto previsto nel vigente quadro normativo."

In merito ai rilievi mossi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari il Responsabile del Procedimento riferiva che: "[...] I presupposti che inficerebbero l'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 c.8 lett c-quater del D.Lgs. 199/2021 sono scalfiti dal parere dell'ufficio regionale Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria e Agenzia del Demanio, per quel che riguarda il valore paesaggistico della rete tratturale; Gli stessi presupposti sono scalfiti anche dalle valutazioni in ordine all'attraversamento del sistema delle lame, atteso l'impiego prevalente di infrastrutture lineari esistenti quale appoggio per i cavidotti, come peraltro sostenuto dalla stessa Soprintendenza in un precedente parere in atti (rif. prot. n. 11861 del 16/09/2011 in atti al prot. n. 11220 del 21/09/2011)" (cfr. verbale Conferenza di Servizi del 19/02/2024 prot. n. 98575 del 23/02/2024).

- **Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI - Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, nota prot. n. 159823 del 07/11/2022:

"[...] si invita codesta società, trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni. Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT".

A tal riguardo si rappresenta che il proponente depositava sul portale telematico regionale:

- [nota prot. n. 181173 del 27/10/2017 dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise](#): "OGGETTO: Nulla Osta per la realizzazione di un cavidotto MT interrato per la connessione di un impianto eolico di potenza di 18 MW costituito da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Grumo Appula denominato "Parco Eolico di Grumo Appula" e relative opere di connessione.

[...] si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società FR Italia S.r.l. come da documentazione progettuale presentata, Si precisa

che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/ bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Considerato che con missiva del 03/10/2011, l'Operatore della Rete Pubblica di Comunicazione ha comunicato che lungo il tracciato dell'elettrodotto in questione sono presenti interferenze con cavi per telecomunicazioni interrato, in fase esecutiva delle opere la Società ER Italia S.r.l. dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di interferenza con le linee di telecomunicazioni (attraversamento, parallelismo o avvicinamento) assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Pertanto la Società ER Italia S.r.l. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione. Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società ER Italia S.r.l. ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello allegato (all.2). La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società ER Italia S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs. 259/03."

ALLEGATO 1: "IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO [...] Vista l'istanza del 12/10/2017 con nr. prot. 170547, presentata dalla ER Italia S.r.l. con sede legale in BARI - Corso Alcide De Gasperi, 262(C.F. /P.I.: 07079060724), riguardante la richiesta del Nulla Osta per la realizzazione di un cavidotto MT interrato per la connessione di un impianto colico di potenza di 18 MW costituito da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Grumo Appula denominato "Parco Eolico di Grumo Appula" e relative opere di connessione.; Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza; Visto, in particolare, il progetto di attraversamento per linee interrato; Vista la nota della Società Telecom Italia S.p.A. del 03/10/2011, riportante la segnalazione di interferenze tra il realizzando elettrodotto e le linee per telecomunicazioni interrate; sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società ER Italia S.r.l. il NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto presentato, per la realizzazione di un cavidotto MT interrato per la connessione di un impianto colico di potenza di 18 MW costituito da n. 6 aerogeneratori nel Comune di Grumo Appula denominato "Parco Eolico di Grumo Appula" e relative opere di connessione, per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla ER Italia S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari, in data 06/09/2017 al n° 7092, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933."

- nota prot. n. 10541 del 10/10/2011 dell'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata: "OGGETTO: NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO RELATIVO A

PALO DEL COLLE (BA): Costruzione e esercizio di una sottostazione elettrica MT/AT con relativa linea elettrica aerea a 150 KV di collegamento alla Stazione Elettrica (S.E.) 380KV di Terna S.p.A. e sezione a 150 KV nella stessa S.E. costituita da un sistema a doppia sbarra da 150 KV per la connessione di due utenze e due trasformatori ATR 400/150 KV da 250 MVA.

Con riferimento alla domanda della Soc. ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l. del 22/09/2011 Prot. N. di pari oggetto, preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno del 22/09/2011 (rispetto della normativa di legge applicabile e delle altre specifiche prescrizioni evidenziate) e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3ª classe" di cui alla circolare del Ministero delle Comunicazioni n.0029455 del 26/11/2003, con la presente si rilascia NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto in oggetto.

La scrivente rimane, inoltre, in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare, la prevista verifica tecnica.

Sarà cura della scrivente verificare il rispetto, da parte della ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.

Il presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l. in data 15/12/2009 e registrato a BARI senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 dell'11.12.1933. e dal D.Lvo. n. 259 del 1.08.2003.

- [nota prot. n. 171375 del 13/10/2017 dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise](#): "OGGETTO : costruzione di un elettrodotto aereo AT-150 KV, sito nel comune di Palo del Colle (BA) per la connessione alla RTN di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica siti rispettivamente nei comuni di Grumo Appula (BA) e Toritto (BA). Trasmissione Voltura del Nulla Osta rilasciato il 10-10-2011.

Si trasmette in allegato il provvedimento di Voltura del Nulla Osta alla Costruzione (all. 1) dell'elettrodotto di cui all'oggetto dalla Società ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.u.r.l. a favore della Società ER Italia S.r.l..

Al riguardo, qualora le suddette opere oggetto di voltura non fossero ancora state completate si rappresenta che il legale rappresentante pro tempore della Società ER Italia S.r.l. ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 10/10/2017, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione non sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto non vi sono interferenze.

Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio ovvero l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società ER Italia S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello allegato (all. 2). La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale.

Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto viene volturato esclusivamente a favore della società ER Italia S.r.l.. eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03."

ALLEGATO 1: "[...] SI VOLTURA a favore della ER Italia S.r.l. il Nulla Osta alla costruzione di un elettrodotto aereo AT-150 KV, sito nel comune di Palo del Colle (BA) per la connessione alla RTN di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica siti rispettivamente nei comuni di Grumo Appula (BA) e Toritto (BA) subordinandolo all'osservanza che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

Il presente Nulla Osta viene volturato in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società ER Italia Srl e registrate presso l'Agenzia delle Entrate di Bari, in data 06/09/2017 al nr. 7092, senza alcun pregiudizio delle clausole in esse contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. r. 1775 dell'11/12/1933."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale**, nota prot. n. 5817 del 21/02/2023:

"Oggetto: Interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933. VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA' MINERARIE

[...] Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:

"<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>"

In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, accessibili all'indirizzo sopra riportato."

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie il proponente depositava sul portale telematico regionale:

- la dichiarazione di non interferenza con titoli minerari vigenti resa in data 26/10/2022 a seguito della verifica esperita;
- nota prot. n. 914 dell'08/03/2011 con cui la Sezione U.N.M.I.G. comunica che *"dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto ATTUALMENTE non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, NULLA OSTA alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui trattasi, alla condizione che la Società ENERGIA RINNOVABILE ITALIA S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave"*".

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari**, nota prot. n. 677 del 12/01/2023

"[...] si informa che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Si precisa, ad ogni buon conto, che per eventuali attività ricadenti in Categorie B e/o C dell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011, presenti nell'ambito dell'attività di che trattasi, il titolare dell'attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso D.P.R., in tempo utile e comunque prima della data della Conferenza di Servizi, al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell'ambito della stessa."

- **Ministero della Difesa – Marina Militare, COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO**, nota prot. n. 26560 del 20/07/2022:

"[...] questo Comando Marittimo, visionata la documentazione progettuale al link indicato, comunica che – per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento."

- **Ministero della Difesa – Aeronautica Militare, Comando Scuole dell'A.M./3^A Regione Aerea**, nota prot. n. 30449 del 21/06/2011:

"OGGETTO: Grumo Appula, Toritto, Sannicandro di Bari, Palo del Colle (BA) - Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l. Parco eolico denominato "Grumo Appula" di 21 aerogeneratori ed opere di connessione alla rete elettrica (integrazioni).

"[...] si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "c". La documentazione tecnica trasmessa allo scrivente dovrà essere altresì inviata al C.I.G.A., che legge per conoscenza, su supporto informatico."

- **Ministero della Difesa – COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"**, nota prot. 20865 del 17/09/2021:

"1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando: ESAMINATA l'istanza

della REGIONE PUGLIA;

VISTI i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari; TENUTO CONTO che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. 2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. n. 2503 del 13/02/2024:

"In riferimento all'iniziativa in oggetto ed in riscontro alla nota prot. n. 44459 del 26/01/2024, si rappresenta che, dalla consultazione della documentazione presente sul portale Sistema Puglia e di quanto agli atti, nell'area oggetto d'intervento, non vi sono porzioni che rientrano tra i beni patrimoniali e demaniali gestiti da questa Agenzia.

In esito a ciò, si comunica che per le aree ricadenti nell'ambito del procedimento in argomento non è dovuta alcuna valutazione, osservazione e/o parere da parte dello scrivente ufficio."

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana/Sezione Autorizzazioni Ambientali - SERVIZIO VIA E VINCA:**
- D.D. n. 655 del 09/10/2008 Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche - Settore Ecologia:

"OGGETTO: L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Grumo Ar Appula (Ba) Proponente: Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l.. [...] si ritiene di escludere dalla procedura di V.I.A. la proposta progettuale in oggetto, ad eccezione degli aerogeneratori nn G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G17, G18 e G20, per le criticità ambientali sopra evidenziate, ai punti da 1 a 6.

Coordinate in Gauss – Boaga aerogeneratori compatibili:

ID	E	N
G13	2662955	4531990
G14	2663527	4532094
G15	2662863	4532526
G16	2663859	4532501
G19	2663334	4533448
G21	2665353	4534342

[...]

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Grumo Appula, proposto dalla Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l., con sede legale in Bari in Corso Alcide De Gasperi n. 262, così come rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate; [...]"
- D.D. n. 152 del 21/04/2023:

“OGGETTO: ID VIA 777 – Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 18,00 MW in agro del Comune di Grumo Appula (BA) – Modifica aerogeneratore. Proponente: ER Italia S.r.l.

[...] PREMESSO CHE:

*- Con Determinazione Dirigenziale del 09/10/2008 n. 655, **efficace a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 267/2016**, il Settore Ecologia della Regione Puglia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) concludeva la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto dell'impianto eolico di Grumo Appula, escludendo da VIA n. 6 aerogeneratori su 21 proposti.*

- Con istanza del 02.04.2023, acquisita al prot. n. AOO_089_5544 del 03.0403.2023, la società ER Italia s.r.l. chiedeva al Servizio VIA VIIncA regionale l'attivazione della procedura ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., al fine di individuare la procedura ambientale inerente la modifica progettuale in oggetto proposta.

RILEVATO CHE:

- Il parco eolico in oggetto è stato già sottoposto in passato alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con Determinazione Dirigenziale del 09/10/2008 n. 655, con la quale sono stati esclusi dalla procedura di VIA di 6 aerogeneratori su 21 proposti, ivi indicati;

- La modifica progettuale proposta dalla società ER Italia S.r.l., consiste nella sostituzione del modello di aerogeneratore del tipo Repower System 3.XM, avente le seguenti caratteristiche:

- Diametro rotore: m. 104 Altezza al mozzo: m. 120 Altezza complessiva: m. 172*
- Potenza aerogeneratore: MW 3,30*
- Potenza complessiva dell'impianto: MW 19,8*

con un nuovo modello di aerogeneratore tipo Vestas V-112, in grado di garantire una maggiore producibilità del 15% circa, avente le seguenti caratteristiche:

- Diametro rotore: m. 112*
- Altezza al mozzo: m. 119*
- Altezza complessiva: m. 175*
- Potenza aerogeneratore: MW 3,00*
- Potenza complessiva dell'impianto: MW 18,0*

[...] ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. trasmessa dalla Società ER ITALIA con pec del 02.04.2023, acquisita al prot. AOO_089_5544 del 03.0403.2023, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che gli adeguamenti a farsi, così come descritti e rappresentati dalla Società ER Italia nella “Lista di Controllo” ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., e nell'elaborato “Relazione tecnica Caratteristiche aerogeneratore” del settembre 2010 si configurano come adeguamenti tecnici finalizzati e necessari a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto.

RILEVATO, altresì, che a fronte di un incremento del diametro rotore, l'altezza massima del nuovo aerogeneratore, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non supera l'altezza massima (max 185 m circa) ottenibile come prodotto dell'altezza massima del “vecchio” aerogeneratore ed il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro del rotore dell'aerogeneratore da sostituire. L'incremento è pari a soli 3 m, passando da 172 m di altezza max del vecchio aerogeneratore a 175 m del nuovo aerogeneratore. Tale incremento non genera impatti negativi e significativi purché sia garantito il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti.

RILEVATO, altresì, che il progetto non rientra tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

DETERMINA

– di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante

del presente provvedimento;

- di ritenere la modifica progettuale, sostituzione del modello di aerogeneratore, proposto dalla Società ER Italia S.r.l., così come descritta nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - "Lista di controllo" (quest'ultima allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante), non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali, atteso che la stessa si configura come adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- di non assoggettare la modifica dell'aerogeneratore per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Grumo Appula (BA) proposto dalla Società ER Italia S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento di che trattasi;
- che il seguente allegato costituisce parte integrante della presente Determinazione:

- Allegato 1: Elaborato "Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006);

- di precisare che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione degli interventi a farsi;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo."
- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture/Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia,** nota prot. n. 15738 del 23/09/2022:

"[...] Vista la documentazione proposta dalla società ER Italia S.r.l. disponibile sul portale telematico www.sistema.puglia.it ed, in particolare, la documentazione relativa alla procedura espropriativa;

Vista la nota del 12.09.2022 trasmessa dalla società ER s.r.l. ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 13.09.2022 con n. di prot. 15381, con la quale si inviano il "Piano Particellare di Esproprio (descrittivo e grafico) "revisione progettuale_ settembre 2022", la dichiarazione di manleva con la visura camerale, il codice fiscale e carta d'identità del Legale Rappresentante della società proponente;

Vista la nota del 22.09.2022 trasmessa dalla società ER s.r.l. ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 22.09.2022 con n. di prot. 15669, con la quale la società proponente comunica di aver corretto ed aggiornato il "Piano Particellare di Esproprio 05/A" e la "Planimetria delle aree da espropriare 05/B";

Verificato che gli atti succitati sono disponibili sul portale telematico www.sistema.puglia.it nella sezione "Autorizzazione Unica/conferenza dei Servizi"; Ritenuto che la documentazione depositata e le integrazioni prodotte siano esaustive per l'espletamento della procedura espropriativa, ai fini della corretta realizzazione del progetto;

[...] *ESPRIME PARERE FAVOREVOLE*

per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, nota prot. n. 88521 del 19/02/2024:

"[...] Per gli aspetti paesaggistici, considerate le recenti modifiche normative introdotte al D.Lgs. 199/2021, sovrapponendo il layout di impianto con le aree identificate dall'art. 20, co.8, che di seguito vengono richiamate [...] Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

[...] "c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.", si rappresenta quanto segue. Le opere di connessione dell'impianto interferiscono con la fascia di rispetto di 3 km dai Beni Paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 "DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLE LAME AD OVEST E A EST DI BARI" (num. DEC. 1/08/1985, GU n.30 del 6/02/1986) istituito con la seguente motivazione "Il territorio delle lame di Bari, Modugno, Bitonto, Palo, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola riveste notevole interesse perché caratterizzato da gravine e lame che dalle propaggini collinari delle Murge arrivano al mare"(codice identificativo PAE0115).

Inoltre si rappresenta che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 2 maggio 2019 (pubblicata sul BURP n.57 del 28 maggio 2019), è stato approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi – Qat (legge regionale n. 4/2013), pertanto con puntuale riferimento alle aree tratturali, con riguardo alla classificazione da parte del demanio armentizio, per una puntuale ricognizione, si rimanda la verifica agli Enti competenti.

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture/Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria:**
- nota prot. n. 12647 del 23/09/2022:

"[...] Dall'analisi degli elaborati progettuali resi disponibili sul portale www.sistema.puglia.it si rileva l'interferenza di un allargamento stradale temporaneo previsto in progetto con il tracciato del Regio Tratturello n. 93 "Grumo Appula - Santeramo in Colle" mentre le restanti opere risultano esterne alla rete tratturale.

Il Tratturello n. 93 "Grumo Appula - Santeramo in Colle" è classificato, ai sensi del vigente Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT), approvato con DGR n.819 del 2 maggio 2019, come appartenente alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, ovvero tra i tratturi che "conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo", e, per la parte occupata dalla viabilità pubblica, come appartenente alla classe b) ex art 6 c. 1 della LR 4/2013 ovvero "aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico".

I tratturi regionali di cui alla lettera a), cui il QAT riserva il massimo grado di tutela, costituiscono il "Parco dei Tratturi di Puglia" ai sensi dell'art. 8 c. 1 della L.R. 4/2013.

Le servitù di passaggio risultano tra gli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali", mediante rilascio da parte di questo servizio di apposita concessione regolante i tempi, le condizioni e le modalità di utilizzo e contenente il canone annuo da corrispondersi, previa acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che concorrono alla tutela e valorizzazione della rete tratturale.

Per quanto premesso, questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'occupazione temporanea delle aree tratturali appartenenti al Regio Tratturello "Grumo Appula - Santeramo in Colle" per la realizzazione dell'allargamento stradale previsto in progetto, subordinato all'impegno alla presentazione di istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

- l'allargamento stradale temporaneo sia rimosso alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi;
- la realizzazione dell'allargamento sulle aree tratturali non comporti rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio, ai sensi del del c. 2 punto a.8 dell' art. 81 delle NTA del PPTR;
- venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e il parere paesaggistico o l'attestazione di compatibilità paesaggistica."

A tal riguardo si da atto che la società proponente con nota in atti al prot. n. 15371 del 03/12/2023 chiedeva al suddetto Servizio regionale idonea attestazione necessaria ai fini della qualificazione in termini di idoneità ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.lgs. 199/2021 dell'area di progetto, evidenziando che:

"[...] quanto al "Regio Tratturo Barletta - Grumo":

- coincide, nel tratto di interesse, con la SP n. 97 "Cassano delle Murge - Mellitto", asfaltata e soggetta ad un notevole traffico di auto e mezzi pesanti (all. G4 - foto SP 97);
- come desumibile dalla nota prot. n. 4034 dell'8.3.2012 prot. 4034 dell'Ufficio Parco Tratturi è stato sdemanializzato, nel tratto di interesse, dall'allora Commissario Reintegra dei Tratturi di Foggia (all. T);

[...]

con nota del 29/10/2022 (All. G6 punto "B") la scrivente Società ha comunicato che, al fine di ridurre gli impatti e atteso che, grazie alla moderna tecnologia, è possibile verticalizzare le pale in corrispondenza degli incroci e delle curve strette, riducendo drasticamente la lunghezza del mezzo di trasporto, ha ridotto il numero delle opere provvisorie di cantiere ed eliminato l'allargamento stradale temporaneo previsto in progetto in corrispondenza della testata nord del tracciato del Tratturello "Grumo Appula Santeramo in Colle". Lo stato finale è riportato negli elaborati "1IOQRF3_RelazionePaesaggisticaElab_08_ParcoEolico_PPTR_BP"; "1IOQRF3_Relazione PaesaggisticaElab_09_ParcoEolico_PPTR_UCP", entrambi depositati sul portale telematico."

- nota prot. n. 60717 del 02/02/2024

"In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Società relativa alla classificazione del tratturo Regio Tratturo "Barletta-Grumo" n. 18 e del Regio Tratturello "Grumo Appula-Santeramo in Colle" n. 9, giusta nota del 30.11.2023 [...] si riscontra quanto segue.

Dall'analisi degli elaborati progettuali pubblicati all'indirizzo web <https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si rileva che nel buffer di 3 Km dagli aerogeneratori dell'impianto di produzione in oggetto non vi sono aree appartenenti al Demanio Armentizio classificate in lettera a) dal QAT-Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2013, e quindi sottoposte a tutela dal vincolo di bene di interesse storicoartistico-archeologico con D.M. del 30.12.1983."

- **Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione/ Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione del Patrimonio**, nota prot.n.3175 del 17/02/2021:

"[...] Al fine di agevolare i procedimenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale numero 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento li beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it."

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica - SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI**, nota prot. n. 8661 del 02/08/2022:

“[...] per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita [...] a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021.”

A tal riguardo si rappresenta che il proponente depositava sul portale telematico regionale la nota prot. n. 4003 del 01/06/2017 con cui il suddetto Servizio regionale comunicava che:

“[...] Premesso che in merito al procedimento autorizzativo di cui all’oggetto lo scrivente 29 Servizio rilascia attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Grumo Appula, Toritto Palo del Colle (BA) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente come di seguito riportato:

- in agro del Comune di Grumo Appula al Fg. 59 p.lle 93-51, Fg. 60 p.lle 50-62-1-101-66- 63-96-70-58-22-124-44-24-21-11-10-19-67-69-59, Fg. 54 p.lle 26-45-62-48-25-85, Fg. 46 p.lle 168-169, Fg. 47 p.lle 127, Fg. 38 p.lle 46-47-138-78-390-45-135-136-76 e Fg. 30 p.lle 172-174-176-178-180-193-190-188-187-7-115-146-147-145;
- in agro del Comune di Toritto al Fg. 45 p.lle 395-382-384;
- in agro del Comune di Palo del Colle al Fg. 2 p.lle 101-81-115-80-35-149-88- 32-25-150-144-164-215-165-26-214-212-213-68-27-216-145-30-73-74-90-174-27-99-100-133-202- 206-207 e Fg. 29 p.lle 82-218-339-424-428-433-452-454.”

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste/Sezione Provinciale di BARI**, nota prot. n. 16397 del 21/06/2011:

“si comunica che dagli atti d’Ufficio è emerso che la zona oggetto di intervento, individuata catastalmente in agro dei Comuni di: GRUMO APPULA (installazione di n° 6 aereogeneratori e di parte del cavidotto) Fgg. 60, 59, 54, 38 e viabilità pubblica; TORITTO (Cavidotto e cabina di smistamento) - Fg. 45 e viabilità pubblica; PALO DEL COLLE (Cavidotto e sottostazione) Fg. 2 e viabilità pubblica.

NON risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.1 del R.D.L. 3267/’23. Pertanto detta richiesta non necessita di alcun parere da parte dello scrivente Servizio. Si fa presente che l’eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come “bosco”, necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore, così come previsto dal Regolamento regionale n.10 del 30.06.2009 “Tagli Boschivi”.”

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura/Ufficio Provinciale Agricoltura**, nota prot. n. 62829 del 02/08/2011:

“[...] si rappresenta che, sulla base dell’esame degli elaborati grafici e a seguito di sopralluogo effettuato in data 28/07/2011, si esprime parere tecnico favorevole di massima. Il presente parere non costituisce autorizzazione all’esecuzione dei lavori che potrà essere rilasciata solo dopo l’esito della Conferenza di Servizi e la presentazione da parte di codesta Società delle istanze intese a perfezionare i regimi i autorizzazione descritti nel succitato verbale, che si allega in copia.”

- **Regione Puglia - Area Politiche per l’Ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive**, nota prot. n. 4336 del 10/08/2011:

“[...] ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:

- *nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela e/o di intervento ricadente all’interno di aree di cava in esercizio e/o dimesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u.1775/33, art. 120.*

- *in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".*
- *gli impianti in progetto devono comunque arretrare a misura di sicurezza dalla area estrattiva, ove esistente, a garanzia degli addetti ai lavori i mezzi e le strutture presenti.*

Il presente parere non esime il proponente dal munirsi di ogni ulteriore parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, e comunale, ai fini della realizzazione dell'opera."

- **Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque/Ufficio Programmazione e Regolamentazione**, nota prot. n. 2685 del 16/09/2011:

"[...] I terreni interessati dall'intervento, non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto."

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, nota prot. n. 26238 del 04/10/2022:

"[...] Si premette che la ex Autorità di Bacino della Puglia, nell'ambito della procedura di autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ha formulato le proprie valutazioni sul progetto in esame con nota prot. AdB n. 12247 del 26.10.2011 (allegato 1 alla presente nota), di chiarimenti e precisazioni rispetto al precedente parere con prescrizioni prot. AdB n. 10705 del 22.09.2011 (allegato 2 alla presente nota).

Ciò premesso, dall'esame della documentazione progettuale di riferimento per al conferenza di servizi prevista il 27.09.2022, si rileva che il layout progettuale dell'impianto eolico e delle opere di connessione non risulta essere variato rispetto a quello oggetto delle valutazioni di cui ai pareri della ex AdB Puglia n. 12247/2011 e n. 10705/2011 sopra richiamati.

Tuttavia, sempre dall'esame degli elaborati progettuali di riferimenti, ed in particolare quelli presenti nella sezione idraulica, si prende atto che sono stati prodotti dal proponente, successivamente ai predetti pareri, ulteriori analisi e valutazioni di natura idrologica e idraulica in rapporto alle interferenze presenti tra le opere di progetto e le aree disciplinate dalle N.T.A. del PAI, riportati negli elaborati "Relazione idraulica/ 2" datato Ottobre 2011 e "Relazione idraulica /3" datato Dicembre 2011, e relativi allegati e appendici. Dall'esame delle predette valutazioni, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, risulta in generale la compatibilità delle scelte progettuali previste nel progetto, in rapporto all'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica per le opere da realizzare, definendo in alcuni casi gli interventi necessari per garantire una adeguata protezione delle opere stesse.

Pertanto, in considerazione delle analisi e valutazioni di compatibilità idrologica e idraulica redatte dai progettisti e innanzi richiamate, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di confermare il parere di compatibilità con le N.T.A. del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) per il progetto in argomento, con la condizione vincolante che, in fase di progettazione esecutiva e/o realizzazione delle stesse opere, per le interferenze tra le opere di progetto e le aree disciplinate dalle NTA del PAI, siano attuate le precauzioni e accortezze finalizzate a garantire la sicurezza idraulica di tutti i manufatti da realizzare, previste negli elaborati "Relazione idraulica/2" datato Ottobre 2011 e "Relazione idraulica/3" datato Dicembre 2011.

Si ritiene infine di raccomandare che, nell'eventuale provvedimento autorizzativo finale per il progetto, siano inserite le seguenti prescrizioni, la cui ottemperanza resta a carico del soggetto proponente e la relativa verifica a cura dei soggetti/Enti competenti per legge:

- *le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;*
- *le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
- *durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;*

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale; sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti per quanto attiene la valutazione complessiva, compresa quella relativa alla applicazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, con riferimento agli interventi in progetto.

- **Provincia di Bari – Servizio Viabilità e Trasporti**, nota prot. n. 42167 del 27/07/2011:

“[...] Si esprime, per quanto di competenza di questo Servizio, parere favorevole di massima all’esecuzione dell’intervento in oggetto indicato a condizione che:

- *le distanze delle torri eoliche dal confine stradale delle SS.PP interessate garantiscano adeguati margini di sicurezza in caso di ribaltamento e/o in caso di rottura accidentale degli elementi rotanti;*
- *le tipologie e le modalità esecutive degli attraversamenti stradali richiesti lungo le strade provinciali interessate, siano conformi a quanto previsto nella Tav. Pr. 03 allegata alla nota integrativa del 27.04.2011, prot. n.5719;*
- *in carreggiata non siano presenti chiusini e pozzetti di alcun genere;*
- *gli eventuali nuovi accessi e l’adeguamento degli innesti esistenti, prospicienti le strade provinciali, necessari per l’accesso alla base degli aerogeneratori, a carattere temporaneo, legato solo ai tempi strettamente necessari per il trasporto in sito dei vari componenti degli aerogeneratori, siano realizzati nel rispetto di quanto disposto dal C.d.S e successivo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;*
- *l’amministrazione provinciale sia tenuta estranea a qualsiasi danneggiamento provocato a sottoservizi presenti nelle zone di interesse.*
- *Il tutto dovrà essere realizzato in modo da garantire l’integrità e funzionalità delle sedi stradali nonché le condizioni di sicurezza e di fluidità del traffico veicolare lungo i tratti provinciali interessati.*

Si precisa, inoltre, che, a norma degli artt. 22, 25, 26, 27 e 28 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e dei collegati artt.44, 45, 64, 65, 66, 67 e 69 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, i lavori in oggetto, interessanti le strade provinciali e loro pertinenze, sono subordinati al rilascio di specifici atti concessori con i quali saranno quantificati gli oneri derivanti dalle occupazioni di suolo pubblico e fornite indicazioni e prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo di dettaglio.

Pertanto il soggetto proponente dovrà presentare formale richiesta per il rilascio delle dette concessioni fornendo elaborati tecnici di dettaglio, opportunamente corredati con cronoprogramma effettivo delle lavorazioni, planimetria della segnaletica di cantiere e, qualora gli interventi richiedessero, per motivi di sicurezza e/o operativi la chiusura al traffico, il piano per la deviazione del traffico e dei percorsi alternativi individuati affinché questo Servizio possa provvedere ad emettere la relativa Ordinanza di chiusura al traffico della tratta interessata.”

- **Comune di Grumo Appula (BA)**, contributo a verbale della Conferenza di Servizi del 19/02/2024 trasmesso con nota prot. n. 98575 del 23/02/2024:

“conferma il parere favorevole sul progetto purché siano pienamente rispettate le norme di tutela paesaggistica e si rimanda all’ufficio regionale procedente l’accertamento di tale compatibilità. In aggiunta pone la condizione che gli interventi sulle strade comunali extraurbane siano effettuati assicurando il ripristino del manto bituminoso per l’intera carreggiata e per l’intero tratto di intervento, subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione amministrativa allo scavo”.

- **Comune di Palo del Colle (BA)**, modulo parere allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 19/02/2024, trasmesso con nota prot. n. 98575 del 23/02/2024:

“Visti i pareri espressi dagli enti sovraordinati, esprime parere favorevole per quanto di competenza a condizione che si provveda a presentare all’Ente idonea documentazione in tutto simile a quanto previsto dall’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i., in maniera esemplificativa e non esaustiva trattasi del deposito dei calcoli strutturali, versamento diritti di segreteria, contributo di costruzione ecc..

Si prescrive che vi sia il ripristino della sede stradale per tutta la sua larghezza, con nuovo tappetino, ripristino segnaletica orizzontale esistente per tutta la viabilità comunale interessata dall' intervento. Tali interventi sono richiesti a prescindere dall'attuale situazione del fondo stradale.

Si rappresenta, inoltre, che si dovrà provvedere alla sottoscrizione di convenzione, così come risulta da verbale informale agli atti con il comune di Toritto, Grumo e società ER Italia, prima del definitivo parere favorevole. Si resta in attesa di aggiornamenti cartografici e render per visualizzare la canalina che attraversa il ponte."

- **Comune di Toritto (BA)**, modulo parere allegato al verbale della Conferenza di Servizi del 19/02/2024, trasmesso con nota prot. n. 98575 del 23/02/2024:

"Non vi sono osservazioni al riguardo della procedura autorizzativa in argomento."

- **Arpa Puglia - DAP Bari**, parere agli atti della Conferenza di Servizi del 22/09/2011:

"[...] dalla documentazione progettuale depositata nel SIT della Regione, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, non si hanno elementi sufficienti all'accoglimento della richiesta di autorizzazione per le carenze progettuali come sopraesposte, in particolare per i punti iv e xiv. Si ribadisce che relativamente all'assenza dei suddetti approfondimenti, in caso di proseguimento dell'iter autorizzativo, lo scrivente Servizio si ritiene estraneo in merito alle conseguenze determinate dalle installazioni e dalle opere connesse per eventi di qualsiasi entità sull'area interessata.

Per quanto sopra esposto, si esprime la Valutazione Tecnica Ambientale Negativa all'Autorizzazione di cui in oggetto.

Il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti né sostituisce pareri o autorizzazioni richieste ad altro titolo."

Con riferimento alla sopra richiamata nota si rappresenta che la scrivente Sezione con nota prot. n. 1578 dell'11/05/2017, dando atto che *"il parere di ARPA Puglia si ritiene superabile con il deposito di una integrazione progettuale in particolare riferita al punto XIV, in rapporto alla valutazione di impatto acustico da redarre comunque in base alla vigente normativa nazionale e regionale e redatta da tecnico abilitato in acustica ed in particolare riferimento ai ricettori sensibili e verifica delle relative distanze"*, invitava la società proponente a provvedere.

La società proponente con nota del 19/07/2017 comunicava di aver provveduto alle integrazioni richieste da Arpa Puglia, come di seguito specificato:

- Tav. AC 01: STUDIO DELLA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO- rev. 00-ott/2011 tramessa con nota del 12/10/2011;
- Tav G01 "Calcolo della gittata di una pala in caso di distacco in condizioni nominali di funzionamento" rev. 00 novembre 2011 trasmessa con nota del 01/12/2011;
- Tav. AC02: STUDIO DELLA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO INTEGRAZIONI rev. 00 aprile 2012; Tav. AC03: STUDIO DELLA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO INDAGINE CATASTALE SUI RECETTORI ACUSTICI rev. 00- aprile 2012; Tav. AC04: STUDIO DELLA CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO DICHIARAZIONE DEL TECNICO CONSULENTE - rev. 00- aprile 2012", trasmesse con nota del 26/04/2012.

Sul portale www.sistema.puglia.it è disponibile il progetto definitivo integrato con gli elaborati predisposti dalla società a seguito del controllo di completezza della documentazione effettuato dalla Sezione scrivente. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, rilevato che ARPA Puglia non ha notiziato la Sezione procedente in merito all'esito del procedimento istruttorio relativo alle integrazioni documentali predisposte dal proponente, si ritiene che i rilievi mossi siano stati assorbiti mediante la summenzionata documentazione prodotta dal proponente e resa disponibile sul portale www.sistema.puglia.it.

- **ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione civile**, nota prot. ENAC-TSU- 20/04/2023-0050274-P:

"Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. ENAC-PROT-08/09/2022- 0110422-A con cui è stato

chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione in oggetto. In proposito si comunica che:

1. l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0037790\27-03-2023\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-28/03/2023-0039093-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, né con le procedure di volo degli aeroporti di propria competenza, fatti salvi quelli per di competenza dell'Aeronautica Militare, né per quanto riguarda i sistemi NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR di ENAV

2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.

Gli aerogeneratori dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 - CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro all'ENAV con almeno dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.

Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

Il Comune di Grumo Appula (BA) è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria spettanza ai sensi

dell'art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC, articolo 50, comma 1, lettera e, la presente valutazione comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione da parte di codesta Società, deve avvenire esclusivamente online con il codice "N50-5". Pertanto sarà successivamente comunicato l'importo della somma dovuta a saldo, detratto l'eventuale acconto versato."

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana**, nota prot. n. 1269 del 18/03/2021:

"[...] Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Al solo fine di agevolare la gestione documentale, si chiede espressamente di non inviare a questa Sede gli atti relativi alla prosecuzione di detto procedimento, a meno che non siano presentate varianti sostanziali al progetto che possano interessare l'infrastruttura ferroviaria gestita da Questa Società, nel corso del procedimento stesso."

- **Acquedotto Pugliese**, nota prot. n. 37122 del 30/05/2023:

"Oggetto: [...] Interferenze con opera di Acquedotto Pugliese denominata "Casamassima-Canosa" - agro di Toritto - in sede stradale (ex S.S.96) in corrispondenza del fg.1 p.lla 198. Nuove prescrizioni e nulla osta tecnico preliminare. [...] Premesso che la pratica di che trattasi è stata già oggetto di precedente nulla osta tecnico preliminare, risalente al 20/06/2011, prot. 73241, con il quale si prescriveva il passaggio in no-dig, rispettando un franco minimo dalla generatrice inferiore della condotta (DN 1900) pari a metri 1,20, nonché l'esecuzione della valutazione dei rischi da interferenze elettromagnetiche (nel caso di interferenza con condotte metalliche). Dato il lasso di tempo trascorso e delle diverse prescrizioni che attualmente AQP impartisce per il superamento delle medesime interferenze, nonché rilevato che si è accertato che nel tratto interessato il vettore è costituito da tubazione in cemento armato, si prescrive che il passaggio sia eseguito in sottopasso mediante tecnologia no-dig, con un franco dalla generatrice inferiore della condotta interessata non inferiore a metri 3.

La profondità di posa della condotta dovrà essere preventivamente accertata, mediante georadar da eseguirsi a carico di codesta Società, i cui risultati dovranno essere riportati negli specifici elaborati di progetto da inoltrare ad Acquedotto Pugliese per l'ottenimento del nulla osta tecnico definitivo. Con l'occasione si fa presente che il suddetto nulla osta sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto di convenzione, preventivamente alla realizzazione dei lavori.

Pertanto si resta in attesa della documentazione aggiornata, al fine di poter esprimere il nulla osta tecnico definitivo."

- **Terna S.p.A.**, nota prot. n. 20220094811 del 27/10/2022:

"[...] In data 17.12.2010 TERNA con lettera prot. TERNA/P20100017020 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete." (rif. Codice pratica TERNA: 201200112)

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 72 - EAM 59890 del 23/01/2023:

"Metanodotto 45130 Ferrandina - Bari DN250 (10") Nulla Osta:

Con riferimento al procedimento in oggetto [...], alla nostra precedente nota C.BA/MIN/074/fm del 08.03.2011 e preso atto della dichiarazione "conferma di progetto" rilasciata dalla ditta proponente ER ITALIA srl in data 18.01.2023 che si allega alla presente, verificati gli elaborati grafici riguardanti l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue. L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non

superiore a 0,8 pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi.

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, limitatamente all'attraversamento della linea elettrica MT con cavo in corrugato, concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto depositato presso il portale informatico della Regione Puglia e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

- a. L'inizio dei lavori nei tratti interferenti con la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con il nostro ufficio (tel. 0835262812), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- b. Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto; Le opere in progetto potranno essere realizzate in attraversamento del metanodotto Ferrandina - Bari DN250 (10") purché, nel punto di interferenza, sia rispettata la distanza misurata in senso verticale non inferiore metri 1,50 (unovirgolacinquanta) distanza misurata in senso verticale fra l'estradosso inferiore del metanodotto e l'estradosso superiore del tubo guaina del cavidotto contenenti i cavi MT 30 Kv.
- c. l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,50 m dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- d. qualora in corso di esecuzione dei lavori non siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate ma a spese della ER Italia srl ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;
- e. prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa la ER Italia srl dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;
- f. La ER Italia srl - si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (a) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- g. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.

Resta inteso che la fascia di sicurezza del nostro metanodotto è pari a metri 15,00 per parte dall'asse della condotta del Met. Ferrandina - Bari DN250 (10") dovrà essere lasciata nello stato in cui si trova, non potrà essere adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Altresì, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere descritte in oggetto avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto visionato, il presente

Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo da parte della Ditta ER ITALIA srl - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e malleata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere da parte della ditta ER ITALIA sri.

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Matera tel. 0835 262812 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori da parte della Ditta ER ITALIA srl; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato."

- **ASL BARI**, nota prot. n. 71 del 15/04/2011:

"[...] SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alle seguenti condizioni e rilevazioni:

- *Si prende atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica che anche per le abitazioni viciniori alle torri non vi è inquinamento acustico: considerata la prossimità di talune edificazioni, questa previsione dovrà attuarsi rigorosamente;*
- *sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;*
- *sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione delle parti meccaniche;*
- *sia garantita la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi."*

- **Ferrovie Appulo Lucane**, nota prot. n. 1201 del 07/02/2011:

"Facendo seguito al sopralluogo avvenuto in data 31/01/2011, con il Sig. Mennoni Michele, si comunica, che in riferimento alla Vs pratica del 06/12/2010, la scrivente esprime il proprio nulla - osta di massima alla realizzazione dell'impianto suddetto. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, è subordinata ad apposita richiesta nei modi d'uso, unitamente alla presentazione del progetto esecutivo dell'attraversamento inferiore da realizzarsi al Km 29+834,70 della linea ferroviaria Bari - Matera."

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- con nota prot. 15738 del 23/09/2022 il Servizio Gestione Opere Pubbliche, nella sua articolazione competente in materia espropriativa, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione precedente, con nota prot. n. 203068 del 26/04/2024, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., invitando la società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Regione Puglia il giorno di avvenuta pubblicazione. Mette conto, altresì, segnalare che, a mezzo della medesima missiva, i comuni di Grumo Appula, Palo del Colle e Toritto erano invitati a pubblicare il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) sul proprio Albo Pretorio per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001, con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione al momento della scadenza dei termini;
- il proponente con nota pec acquisita al prot. n. 285467 dell'11/06/2024 trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (Il Messaggero – 17/05/2024, Quotidiano di Puglia – 17/05/2024), nonché rispettivamente dei comuni di Grumo Appula (pubblicazione n. reg. 716 del 20/05/2024), Palo del Colle (pubblicazione n. reg. 823 del 10/05/2024) e Toritto (pubblicazione n. reg. 560 del 17/05/2024);

- dalla pubblicazione dell'avviso predetto non sono pervenute alla Sezione scrivente osservazioni.

In ordine alle opere di connessione, Terna con nota prot. n. TE/P20090014552 del 11/11/2009, a seguito della richiesta del proponente di variazione della potenza di connessione dalla potenza iniziale pari a 107,5 MVA a 300 MVA, in considerazione dell'aumento di potenza richiesto, comunicava due possibili soluzioni tecniche di connessione. La società in data 09/03/2010 accettava la "soluzione 1" la quale prevede il collegamento su ampliamento della sezione a 150 kV della SE RTN di Palo del Colle.

Successivamente, Terna con prot. n. TE/P20100017020 del 17/12/2010, acquisita la documentazione progettuale delle opere per la connessione di una prima fase dell'impianto per una potenza pari a 63 MW (indicata dalla società come "PRIMO INTERVENTO" – ovvero n. 6 aerogeneratori per l'impianto di Grumo Appula e n. 15 per l'impianto Toritto) rilasciava il parere di rispondenza al codice di rete.

Ancora in seguito Terna con nota prot. n. TE/P20120004483 del 30/03/2012 comunicava la suddivisione della potenza di connessione complessiva pari 300 MVA, come richiesto dalla società in data 08/03/2012, con l'allocazione di seguito riportata:

- *"Codice Pratica: 07008562- impianto Toritto da 45 MVA Comune di Toritto (BA) - preventivo del 31/08/2007*
- **Codice Pratica: 201200112 - impianto Grumo da 18 MVA Comune di Grumo Appula (BA) - preventivo del 31/08/2007**

Vi ricordiamo che i suddetti impianti dovranno condividere il medesimo stallo come previsto dal preventivo del 31/08/2007", ovvero "collegamento in antenna con la futura sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV denominata "Palo del Colle"."

PRESO ATTO:

- del subentro della società GRUMO WIND S.r.l. con sede legale in Bari, Corso A. De Gasperi n. 262, Codice Fiscale e P.IVA: 08744980726, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari con il nr. REA 647180, nel procedimento di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica 11OQRF3 – E/228/2007 per il quale questa Sezione, con prot. n. 357261 del 15/07/2024, ha trasmesso la "Comunicazione di conclusione dell'attività istruttoria" con chiusura favorevole del procedimento amministrativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso da realizzarsi nei comuni di Grumo Appula, Toritto e Palo del Colle;
- che la società GRUMO WIND S.r.l. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società concedente ER Italia S.r.l., subentrando nella titolarità dell'istanza di Autorizzazione Unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, di cui al codice pratica 11OQRF3 – E/228/2007;

la scrivente Sezione dispone il subentro di cui all'istanza sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di legge.

CONSIDERATO CHE la Società GRUMO WIND S.r.l.:

- con nota acquisita agli atti dell'ufficio in data al prot. n. 516466 del 22/10/2024 depositava n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
- con nota in atti al prot. n. 517035 del 22/10/2024, trasmetteva:
- un' asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato attesta che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesta la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, “*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale*”;
- evidenza dell’impegno alle misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed ambientale di cui all’Allegato 2 del DM 10.09.2022 a favore del territorio inciso dall’intervento;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- il Piano Preliminare di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che sarà presentato 90 giorni prima dell’inizio lavori.

La Società GRUMO WIND S.r.l., inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale “D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 357261 del 15/07/2024 con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla determina dirigenziale n. 655 del 09/10/2008 della Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VIncA (già Settore Ecologia – Ufficio Programmazione, VIA e politiche energetiche) con il quale si determinava di escludere dalla procedura di VIA l’impianto in oggetto, e determina dirigenziale n. 152 del 21/04/2023 della medesima articolazione regionale, e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- in data 19/11/2024 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l’Atto unilaterale d’obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010, registrato dall’Ufficiale Rogante al n. di repertorio 026324 in data 03/12/2024;

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e verrà vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

Ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento

agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BAUTG_Ingresso_0150133_20241118; fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo e agli atti del procedimento, a favore di **GRUMO WIND S.r.l.** con sede legale in Bari, Corso A. De Gasperi n. 262, P.IVA: 08744980726, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 6 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di 18 MWe, sito nel Comune di Grumo Appula (BA), posizionati secondo le coordinate riportate in tabella nel sistema di riferimento Gauss-Boaga (come riportate nell'elaborato *P01: Relazione tecnico- illustrativa*);
- di una cabina di raccolta/smistamento sita nel Comune di Toritto (BA) comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562)
- di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con lo stallo della Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA), e del relativo elettrodotto AT di raccordo, entrambi comuni e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562);
- di un cavidotto in MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla suddetta Sottostazione Utente di trasformazione 30/150 kV;
- di uno stallo a 150 KV nella Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA) condiviso con l'impianto eolico sito nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ID TORRE	E <i>(Gauss- Boaga)</i>	N <i>(Gauss- Boaga)</i>
G13	2662955	4531990
G14	2663527	4532094
G15	2662863	4532526
G16	2663859	4532501
G19	2663334	4533448
G21	2665353	4534342

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. della Sezione Transizione Energetica

“Funzioni Amministrative Decentrate e Decarbonizzazione”

Dott.ssa Anna Grazia Lanzilotto

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

“Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra regionali”

Ing. Valentina Benedetto

Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto

- neutro

- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

L'Istruttore amministrativo della Sezione Transizione Energetica

Rag. Vincenzo Laera

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*.

PRESO ATTO:

- della Sentenza n. 876/2020 a mezzo della quale il TAR Puglia – Sede di Bari, su ricorso R.G. n. 1361/2014, accoglieva il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ER Italia S.r.l. e, per l’effetto, annullava il diniego di Autorizzazione Unica di cui alla nota prot. n. 4668 dell’11/11/2019;

- della Sentenza n. 5843/2021 a mezzo della quale il Consiglio di Stato, su ricorso R.G. n. 953/2021, accoglieva il primo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ER Italia S.r.l. in primo grado (nel giudizio proposto al TAR per la Puglia, sede di Bari, n. 1361/2014 R.G.) e, per l'effetto, annullava la determinazione n. 216 del 09/09/2019 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio ecologia) della Regione Puglia;
- delle autodichiarazioni, dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, con relative prescrizioni, cui interamente si rinvia, in quanto valutati ed acquisiti nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con provvedimento dirigenziale n. 655 del 09/10/2008 l'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche - Settore Ecologia della Regione Puglia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali), in esito alla richiesta di screening V.I.A. presentata dalla società, determinava di escludere dalla procedura di V.I.A. l'impianto di cui all'oggetto;
- con provvedimento dirigenziale n. 152 del 21/04/2023 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VinCA, alla luce della variazione del modello di aerogeneratore medio tempore intervenuta ad opera del proponente nel corso dell'iter, determinava "... di non assoggettare la modifica dell'aerogeneratore per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Grumo Appula (BA) proposto dalla Società ER Italia S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ...";
- in ordine al tema paesaggistico:
 - ai fini della qualificazione dell'area interessata dal parco eolico quale idonea, ai sensi dell'art. 20 c.8 lett c-quater del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., rileva il parere espresso dal Servizio regionale Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma fondiaria e Agenzia del Demanio (rif. prot. n. 60717 del 02/02/2024) relativamente al valore paesaggistico del *Regio Tratturo "Barletta-Grumo" e Regio Trattarello "Grumo Appula-Santeramo in Colle"*, il quale ha attestato che *"nel buffer di 3 Km dagli aerogeneratori dell'impianto di produzione in oggetto non vi sono aree appartenenti al Demanio Armentizio classificate in lettera a) dal QAT-Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2013, e quindi sottoposte a tutela dal vincolo di bene di interesse storicoartistico-archeologico con D.M. del 30.12.1983."*;
 - l'impianto, pertanto, beneficia della normativa derogatoria di cui all'art. 22 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 199/2021 a mente del quale *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione"*;
 - per quel che attiene alle opere di connessione, che intercettano l'area di *Notevole Interesse Pubblico del "Territorio delle Lame ad Ovest e a sud-est di Bari"*, ex art. 136 del D.lgs. 42/2004, trova applicazione la disciplina di cui al co. 1-ter art. 22 del D.Lgs. 199/2021 secondo cui: *"la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1"*;
 - altresì, i presupposti che inficerebbero l'idoneità dell'area di intervento sono scalfiti dalle valutazioni in merito all'attraversamento del bene ex art. 136 del D.lgs. 42/2004, tuttavia non influente atteso l'impiego prevalente di infrastrutture lineari esistenti quale appoggio per i cavidotti, come peraltro sostenuto dalla stessa Soprintendenza in un precedente parere in atti (rif. prot. n. 11861 del 16/09/2011);
 - questa Sezione procedente nella persona del Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 357261

del 15/07/2024, attesi gli esiti istruttori, visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

- la società trasmetteva copia del verbale di concordamento delle compensazioni ambientali e territoriali, ai sensi del combinato disposto del Decreto MISE del 10/09/2010 e L.R. n. 28/2022, approvato dal Comune di Grumo Appula con D.G.C. n. 42 del 28/03/2023 e verbale di concordamento delle compensazioni ambientali e delle sponsorizzazioni sottoscritto in data 16/02/2024 tra le amministrazioni comunali di Palo del Colle, Toritto e Grumo Appula e il legale rappresentante della società ER Italia S.r.l.. Tali contratti espletano i loro effetti, come tutte le obbligazioni contratte e le prescrizioni imposte, nei riguardi della subentrata GRUMO WIND S.r.l..

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTI:

- la comunicazione e relativa documentazione inerente al subentro della GRUMO WIND S.r.l. nel procedimento di Autorizzazione Unica di cui al Cod. Id. 11OQRF3 – E/228/2007, acquisite ai prott. nn. 5153550 e 517035 del 22/10/2024; documentazione perfezionata in data 13/11/2024 come acquisita al prot. n. 558373;
- l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **GRUMO WIND S.r.l.** in data 19/11/2024;
- l'impegno alla rinuncia a qualsivoglia azione risarcitoria assunto dalla società cedente ER Italia S.r.l. e confermato dalla subentrata GRUMO WIND S.r.l.;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- la GRUMO WIND S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, o altro sistema di coordinate geografiche da sistema di riferimento geodetico ufficiale;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la GRUMO WIND S.r.l. è tenuta a presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori di questa autorità precedente.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 357261 del 15/07/2024 con la quale la Sezione

Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q., confermati dal dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **GRUMO WIND S.r.l.**, con sede legale in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.262 – Cod. Fisc. e P.IVA: 08744980726, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica costituito da n. 6 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di 18 MWe, sito nel Comune di Grumo Appula (BA), posizionati secondo le coordinate riportate in tabella nel sistema di riferimento Gauss-Boaga (come riportate nell'elaborato *PO1: Relazione tecnico- illustrativa*);
- di una cabina di raccolta/smistamento sita nel Comune di Toritto (BA) comune e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562)
- di una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con lo stallo della Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA), e del relativo elettrodotto AT di raccordo, entrambi comuni e a servizio dell'impianto eolico sito nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562);
- di un cavidotto in MT per il trasferimento dell'energia prodotta dalla cabina di raccolta/smistamento alla suddetta Sottostazione Utente di trasformazione 30/150 kV;
- di uno stallo a 150 KV nella Stazione Elettrica 380/150 KV esistente sita nel Comune di Palo del Colle (BA) condiviso con l'impianto eolico sito nel territorio comunale di Toritto (Proponente TORITTO WIND S.r.l. subentrata a ER Italia S.r.l. - codice pratica connessione n. 07008562);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ID TORRE	E <i>(Gauss- Boaga)</i>	N <i>(Gauss- Boaga)</i>
G13	2662955	4531990
G14	2663527	4532094
G15	2662863	4532526
G16	2663859	4532501
G19	2663334	4533448
G21	2665353	4534342

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

ART. 4)

La **GRUMO WIND S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà

assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 357261 del 15/07/2024.

ART. 8)

La società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010

n. 207.

La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di intervenuto accertamento di cause ostative di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. xxxx facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;

- alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, a:
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all’attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
- Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Avvocatura della Regione Puglia;
 - Arpa Puglia:
- Direzione Generale;
- Dipartimento Provinciale di Bari;
 - GSE S.p.A.;
 - Terna S.p.A.;
 - Enac Spa;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^ Regione;
 - InnovaPuglia S.p.A.;
 - Città Metropolitana di Bari;
 - Comune di Grumo Appula (BA);
 - Comune di Toritto (BA);
 - Comune di Palo del Colle (BA);
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 - SNAM Rete Gas;
 - Acquedotto Pugliese;
 - Ferrovie Appulo Lucane;
 - alla **GRUMO WIND S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;
 - alla ER Italia S.r.l., in qualità di soggetto cedente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Vincenzo Laera

E.Q. Funzioni Amministrative Decentrate e Decarbonizzazione
Anna Grazia Lanzilotto

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace